

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

e col **Ministro dei Trasporti**

(SANTUZ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Ratifica ed esecuzione del Protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971

ONOREVOLI SENATORI. - Gli attentati terroristici che nel dicembre del 1985 colpirono gli aeroporti internazionali di Roma e di Vienna sottolinearono drammaticamente la mancanza di specifiche disposizioni internazionali relative agli atti di violenza commessi negli aeroporti.

Quando ancora la Comunità internazionale era sotto l'impressione dei luttuosi eventi cui si è accennato, nel corso della 26ª sessione dell'Assemblea dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, con sede a Montreal), svoltasi tra settembre e ottobre 1986, la delegazione del Canada presentò un documento (A 26-WP/41), appoggiato da vari Governi, tra i quali il nostro, sulla materia. Nel documento si esprimeva preoccupazione per gli atti di violenza commessi negli ultimi anni negli aeroporti internazionali, atti comprendenti uccisioni indiscriminate di innocenti viaggiatori e si rivolgeva all'Assemblea la raccomandazione di includere nel programma di lavoro del Comitato giuridico dell'ICAO, con la più alta priorità, l'esame di uno strumento sulla repressione degli atti illeciti di violenza commessi negli aeroporti che servono il trasporto aereo internazionale.

L'Assemblea unanimemente fece propria la proposta canadese, richiedendo il Consiglio della Organizzazione di provvedere già nella prima metà del 1987 ad una convocazione del Comitato giuridico per la preparazione d'un progetto.

Il Consiglio, riunitosi nel novembre 1986, fissò una riunione del Sottocomitato giuridico per il periodo 20-30 gennaio 1987, nonché una riunione del Comitato giuridico per il periodo 28 aprile-13 maggio 1987.

Proceduti speditamente i lavori di questi organi, fu possibile convocare una Conferenza diplomatica, in Montreal, per il periodo 9-24 febbraio 1988.

Alla Conferenza parteciparono delegazioni di ottantuno Stati. Al termine dei negoziati venne approvato ed aperto alla firma per

consensus, cioè senza un voto, il Protocollo che ora si presenta alle Camere.

Il nuovo strumento riveste la forma di un Protocollo addizionale alla Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 sulla repressione degli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, che è stata ratificata dal nostro Paese con legge n. 906 del 1973. Gli organi dell'ICAO nel cui seno si è svolto il negoziato si sono orientati in senso favorevole a questa scelta, piuttosto che per una Convenzione separata. Si è voluto creare così un legame con la Convenzione di Montreal, che ha ricevuto una assai larga partecipazione da parte degli Stati, considerando che un Protocollo ispirato a principi vicini a quelli della Convenzione di Montreal avrebbe attirato le ratifiche della maggioranza degli Stati che sono parti di quest'ultima Convenzione.

Il Protocollo consta di un preambolo e di nove articoli.

Esso provvede ad inserire nel corpo della Convenzione di Montreal nuove figure criminali, nonché le disposizioni opportune per il funzionamento del meccanismo della Convenzione in relazione a tali reati.

In relazione a questa fattispecie, quindi, l'obbligazione principale che incomberà sugli Stati sarà quella di estradare o di sottoporre a procedimento penale l'autore di uno dei reati presi in considerazione dal Protocollo che venga scoperto sul loro territorio (*aut dedere aut iudicare*: articolo 7 della Convenzione richiamato dall'articolo I del Protocollo).

Questo meccanismo accomuna il nuovo strumento a numerosi altri accordi che, nel passato, sono stati adottati per tutelare determinati beni - di particolare importanza nella vita internazionale - da atti di violenza. Tra questi atti possono essere ricordate le altre Convenzioni negoziate in seno all'ICAO e relative alla protezione dell'aviazione civile: quella di Tokio del 14 settembre 1963 e quella dell'Aja del 16 dicembre 1970; le Convenzioni

delle Nazioni Unite concernenti le persone internazionalmente protette, compresi i diplomatici (New York, 14 dicembre 1973) e la presa degli ostaggi (New York, 18 dicembre 1979); la Convenzione AIEA (Agenzia internazionale dell'energia nucleare) sulla protezione fisica dei materiali nucleari (Vienna e New York, 3 marzo 1980).

Nel preambolo, composto da tre paragrafi, si fa riferimento all'allarme suscitato agli atti di violenza perpetrati negli aeroporti internazionali ed alla conseguente necessità di adottare appropriate disposizioni che valgano a completare quelle della Convenzione di Montreal del 1971.

L'articolo I, enunciando la complementarietà del Protocollo rispetto alla Convenzione del 1971, stabilisce che, tra le parti del nuovo strumento, Convenzione e Protocollo vanno letti ed interpretati come un unico atto.

Le fattispecie criminose prese in considerazione dal Protocollo sono contenute nell'articolo II, che, al paragrafo 1, provvede ad inserire nel testo della Convenzione un nuovo paragrafo («1-bis») all'articolo primo. In particolare è previsto il caso di chi, illecitamente ed intenzionalmente, servendosi di ogni espediente, sostanza o arma: a) pone in essere un atto di violenza contro una persona in un aeroporto che serve l'aviazione civile internazionale qualora tale atto provochi o sia idoneo a provocare una seria ferita o la morte; ovvero b) distrugge o danneggia seriamente le installa-

zioni di un aeroporto che serve l'aviazione civile internazionale o un aereo non in servizio che vi si trovi ovvero destabilizzi i servizi del medesimo aeroporto. Occorre che tali atti mettano in pericolo, o siano idonei a mettere in pericolo, la sicurezza all'aeroporto considerato. Il paragrafo 2 dell'articolo II inserisce nel paragrafo 2, lettera a), dell'articolo primo della Convenzione, cioè la disposizione relativa al tentativo, il riferimento al citato paragrafo «1-bis». Inoltre, per effetto della lettera b) dello stesso paragrafo 2 della Convenzione, vengono estese ai nuovi reati anche le disposizioni sulla complicità.

L'articolo III del Protocollo contiene le disposizioni sull'obbligo degli Stati di istituire la loro giurisdizione sui nuovi reati (dovunque essi siano stati commessi) per il caso di mancata estradizione dell'accusato verso il Paese sul territorio del quale il reato è stato commesso. Tali disposizioni vengono introdotte nell'articolo 5 della Convenzione, al quale viene aggiunto un nuovo paragrafo, il «2-bis».

Seguono le clausole finali (articoli IV-IX).

L'entrata in vigore del Protocollo è stabilita al raggiungimento di dieci ratifiche (articolo VI, paragrafo 1).

La denuncia del Protocollo non comporta automaticamente denuncia della Convenzione (articolo VIII, paragrafo 3), mentre la denuncia della Convenzione emendata dal Protocollo comporta anche denuncia di quest'ultimo (articolo VIII, paragrafo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLE

**pour la répression des actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
faite à Montréal le 23 septembre 1971**

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSIDÉRANT que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les États,

CONSIDÉRANT que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier

Le présent protocole complète la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Article II

1. À l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 *bis* suivant est ajouté :

«1 *bis*. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou

- b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»

2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe 1er» :

«ou au paragraphe 1 bis».

Article III

À l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté :

«2 bis. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.»

Article IV

Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les États à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.

Article V

1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.

Article VI

1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article VII

1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.

Article VIII

1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un État contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.

Article IX

1. Les dépositaires informeront rapidement tous les États qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les États qui auront signé la convention ou y auront adhéré :
 - a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;
 - b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux États mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

FAIT à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

per la repressione degli atti illeciti di violenza
negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale,
complementare alla Convenzione per la repressione dei reati
diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a
Montreal il 23 settembre 1971

GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che gli atti illeciti di violenza che pongono a repentaglio o sono di natura tale da porre a repentaglio la sicurezza delle persone negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale o che pregiudicano la sicurezza della gestione di tali aeroporti, minano la fiducia dei popoli di tutto il mondo nella sicurezza di tali aeroporti, e turbano la sicurezza e l'andamento ordinato dell'aviazione civile in tutti gli Stati;

CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la Comunità internazionale e che, al fine di prevenirli, è urgente prevedere misure appropriate per la punizione degli autori di tali atti;

CONSIDERANDO che è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, per far fronte a tali atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo primo

Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile fatta a Montréal il 23 settembre 1971 (in appresso denominata "la Convenzione"). La Convenzione ed il Protocollo saranno considerati ed interpretati tra le Parti al presente Protocollo, come un solo ed unico strumento.

Articolo II

1. All'articolo 1° della Convenzione, è aggiunto il nuovo paragrafo 1bis in appresso:

" 1 bis. Commette reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:

- a) compie nei confronti di una persona in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte; oppure
- b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto,

se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto".

2. Al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 1° della Convenzione, sono inserite le seguenti parole dopo le parole "paragrafo 1°":

" o al paragrafo 1 bis".

Articolo III

All'articolo 5 della Convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ogni Stato contraente prende altresì le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 ed al paragrafo 2 dello stesso articolo, nella

misura in cui quest'ultimo paragrafo si riferisce a tali reati, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell' articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del paragrafo 1° del presente articolo".

Articolo IV

Il presente Protocollo è aperto il 24 febbraio 1988 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto ^{aereo} aeronautico, svoltasi a Montreal dal 9 al 24 febbraio 1988. Dopo il 1° marzo 1988, esso sarà aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra, Mosca, Washington e Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo VI.

Articolo V.

1. Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari.
2. Ogni Stato che non è uno Stato ^{contraente} della Convenzione può ratificare il presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce, in conformità con l'articolo 15 di quest'ultima.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, o presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, designate da detti strumenti come depositari.

Articolo VI.

1. Non appena dieci degli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratifica del presente Protocollo, esso entrerà in vigore tra gli stessi il 30 giorno dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica. Nei confronti di ciascun Stato che depone il proprio strumento di ratifica successivamente a tale data, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

2. A partire dalla sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato dai Depositari, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione Civile internazionale (Chicago, 1944).

Articolo VII

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.
2. Ogni Stato che non è Stato contraente della Convenzione può aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformità con l'articolo 15 di quest'ultima.
3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l'adesione produrrà i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito.

Articolo VIII

1. Ogni Parte al presente protocollo può denunciarlo per mezzo di notifica scritta indirizzata ai depositari.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dai depositari.
3. La denuncia del presente protocollo non ha di per sé effetto di una denuncia della Convenzione.
4. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente della Convenzione, completata dal presente Protocollo ha anche effetto di denuncia del presente Protocollo.

Articolo IX

1. I depositari informeranno sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito:
 - a) della data di ciascuna firma e della data del deposito di ciascun strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo;
 - b) della ricezione di ogni notifica di denuncia del presente Protocollo, e della data di tale ricezione.
2. I depositari notificheranno altresì agli Stati di cui al paragrafo 1° la data alla quale il presente protocollo è entrato in vigore in conformità con l'articolo VI.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Montreal, il 24 febbraio 1988, in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa.